

Crossed out text
IV. Corso

Fajóhelyi Adás
IV Corso

A kereskedelemügyi m. kir. Minister

25347/1906 számú

870.5
45.500

RENDELETE

a tengeri hajók összeütközésének meggátlásáról.

ORDINANZA

del r. ungarico Ministero del commercio

N.o 25347/1906

per prevenire gli abbordi in mare



Handwritten signature

FIUME,

Battara P. könyv- és könyomdai intézete.

1906.



ORDINANZA

del r. ung. Ministero del commercio No. 25.347/906 per
prevenire gli abbordi in mare.

Disposizioni preliminari.

Le seguenti prescrizioni saranno osservate da tutti i bastimenti in alto mare ed in tutte le acque con esso comunicanti, che sono navigabili da bastimenti marittimi.

Nelle seguenti prescrizioni ogni bastimento che naviga colle sole vele e non a vapore, è da considerarsi come «bastimento a vela»; ed ogni bastimento che naviga a vapore, sia che faccia contemporaneamente uso delle vele o meno, è da considerarsi come «piroscafo».

La parola «piroscafo» si riferisce ad ogni bastimento propulso a macchina.

A sensi delle presenti prescrizioni, un bastimento viene considerato in «moto» quando non è nè all'ancora, nè ormeggiato alla riva, nè arrenato.

Fanali e segnali.

In queste prescrizioni la parola «visibile», quando è applicata ai fanali, significa visibile in una notte oscura con atmosfera chiara.

Art. 1.

Le prescrizioni concernenti i fanali, saranno eseguite con qualunque tempo, dal tramontare al sorgere del sole; durante questo tempo non verrà esposto alcun altro fanale che possa essere preso in isbaglio per i fanali prescritti.

Art. 2.

Un piroscavo quando è in moto, deve tener esposto:

a) Sull'albero di trinchetto, oppure dinanzi al medesimo o se è un bastimento senza albero di trinchetto, sulla parte